

Il processo costituzionale diventa telematico

di Luca Golisano pubblicato su “www.irpa.eu” - Osservatorio sullo Stato digitale - 11 gennaio 2022

Il processo telematico approda anche davanti alla Corte Costituzionale. Il passaggio al telematico era stato già deliberato dalla Corte in una delibera del luglio del 2021, poi seguita da un decreto del Presidente della Corte di ottobre per l'adozione delle relative regole tecniche. Il processo telematico costituzionale è garantito dalla piattaforma e-Cost alla quale si potrà accedere per il deposito e lo scambio degli atti processuali. Si compie così un ulteriore e decisivo passo verso il definitivo abbandono del cartaceo da parte della giustizia italiana.

Tutti i giudizi innanzi alla Corte Costituzionale incardinati a partire dal 3 dicembre si svolgeranno in modalità telematica. Prosegue così la stagione di conversione dei processi all'utilizzo degli strumenti telematici e digitali, sollecitata inevitabilmente dalla pandemia e che oramai sta interessando pressoché la totalità degli Stati occidentali (dell'esperienza statunitense abbiamo già parlato [QUI](#)),

Le regole tecniche per l'attuazione del processo costituzionale telematico sono dettate nel recente [decreto del Presidente della Corte del 28 ottobre 2021](#), che ha fatto seguito ad una precedente [delibera della Corte del 22 luglio 2021](#) nella quale era stato già disposto il passaggio dal cartaceo al telematico. La delibera del 2021, invero, modificando la disciplina previgente contenuta nella delibera del 7 ottobre 2008, ha introdotto le nuove norme integrative dei giudizi davanti alla Corte e, all'art. 39, ha rinviato all'adozione di apposito decreto per la disciplina tecnica in merito allo svolgimento dei giudizi in modalità telematica. Ai menzionati provvedimenti della Corte si aggiunge, inoltre, un'utile [“Guida per l'utente all'utilizzo di e-Cost”](#), disponibile anche sul sito web della stessa.

Il nuovo processo costituzionale telematico si fonda sulla creazione della piattaforma e-Cost ed interessa sia i giudizi promossi in via incidentale e principale davanti alla Corte, sia i giudizi sull'ammissibilità delle richieste referendarie e sui conflitti di attribuzione.

La piattaforma consente il deposito e lo scambio degli atti processuali, il ricevimento degli avvisi in modalità telematica, la consultazione ed il prelievo degli atti presenti nei propri fascicoli informatici. Ad essa possono accedere dall'indirizzo: <https://ecost.cortecostituzionale.it> i soggetti qualificati a partecipare al processo costituzionale (es. avvocati dello Stato ovvero iscritti nel registro dei Cassazionisti). L'accesso resta, però, subordinato ad una previa fase di accreditamento, volta a verificare la qualificazione dei soggetti che intendono accedervi. Completata la fase di accreditamento, è possibile accedere alla piattaforma tramite SPID ovvero avvalendosi dell'*username* (ovverosia il codice fiscale inserito in sede di accreditamento) e della *password* prescelta dall'utente.

Le regole tecniche, come già anticipato, sono contenute nel decreto del 28 ottobre 2021, in particolare nell'allegato A al decreto. L'allegato consta di 15 articoli e la relativa disciplina risulta piuttosto stringata, specie se paragonata a quelle dettate per il processo telematico

innanzi al giudice civile ed amministrativo (dell'evoluzione del processo amministrativo, anche in relazione alla pandemia, abbiamo parlato [QUI](#), [QUI](#) e [QUI](#)).

Di particolare rilievo sono gli articoli circa il computo dei termini ai fini del deposito, possibile solo tramite *upload*, e della trasmissione degli atti. Al riguardo, sebbene il deposito degli atti si perfezioni soltanto a seguito della verifica da parte della Cancelleria, l'art. 6 dell'allegato precisa che la data di deposito degli atti corrisponde – ai fini del computo dei termini – a quella del loro inserimento nella piattaforma e-Cost e non a quella della verifica da parte della Cancelleria. Il termine processuale, inoltre, è da ritenersi rispettato se l'atto è inserito nel sistema entro le ore 24,00 del giorno di scadenza.

In base al successivo art. 14 dell'allegato, l'eventuale trasmissione tardiva degli atti viene segnalata dalla piattaforma come effettuata oltre termine, ma è comunque ammessa la trasmissione alla Cancelleria in quanto ogni valutazione finale al riguardo resta in ogni caso riservata alla Corte.

L'allegato si chiude con l'art. 15 che, per quanto non espressamente previsto dal decreto, opera un rinvio esterno alle “*regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico*”, oggi contenute nel [decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021](#). Il rinvio al processo telematico amministrativo è coerente con la stessa *ratio* della l. 11 marzo 1953, n. 87, sulla costituzione e sul funzionamento della Corte Costituzionale, che a sua volta, all'art. 22, dispone per i procedimenti innanzi alla Corte un rinvio esterno alle norme, in quanto applicabili, della “*procedura innanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale*” (da intendersi oggi come rinvio al codice del processo amministrativo del 2010).

Come evidenziato anche dal Presidente Coraggio, **l'intervenuta digitalizzazione del processo costituisce una riforma importante non solo per il diritto processuale costituzionale, ma per tutta la giustizia italiana.**

Dato il prestigio ed il ruolo ricoperto dalla Corte nel nostro ordinamento, è evidente che l'introduzione del processo costituzionale telematico costituisca un passaggio fondamentale verso l'obiettivo di un definitivo abbandono del cartaceo anche per tutti i procedimenti promossi innanzi ai giudici ordinari ovvero speciali. Invero, l'ammodernamento dello Stato non può che passare anche dalla piena digitalizzazione dell'amministrazione della giustizia, come dimostrano, peraltro, gli ingenti investimenti in tal senso previsti dalla prima Missione del PNRR.